

PREMESSA

Nella G.U. del 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024 e le altre principali novità in vigore dal 2024.

1 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
Regolarizzazione del magazzino	A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà: • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari"). Soggetti interessati Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata. Ambito oggettivo L'adeguamento può riguardare le rimanenze: • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze relative: • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute; • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. Modalità di adeguamento L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento: • dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.I. 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
Mail info@studio-passalacqua.it
Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: • l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; • il volume d'affari. In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); • il valore del bene eliminato. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto. Modalità di adesione L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari"). Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle: • somme non pagate e dei relativi interessi; • sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP. Effetti dell'adeguamento La regolarizzazione: • non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; • non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024. I valori risultanti dall'adeguamento: • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non	Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
quotate)	multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell'imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: • per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza	A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili: • acquisiti per successione; • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.I. 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
Mail info@studio-passalacqua.it
Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	anni, per la maggior parte di tale periodo. Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che: • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Applicazione dell'imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari	La legge di bilancio 2024 interviene sull'art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli "derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento". Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell'interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall'1.1.2024 rientrano: • nella lett. h) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); • nella lett. b) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua. Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo Seguendo l'impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: • non rileva il possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus"; • il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%. Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: • non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus"; • prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).
Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota al 26%	Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve. Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Sono assimilati alle locazioni brevi: • i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); • i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). Natura imprenditoriale - Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca - Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.I. 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
Mail info@studio-passalacqua.it
Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	<i>contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".</i> Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi: • si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; • si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1.1.2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%. Ritenuta del 21% a titolo di acconto La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di: • operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario; • versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98. La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.
Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi	Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
superbonus	variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.
Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”	A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%. Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il <i>bonus</i> casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “<i>bonus</i> barriere 75%”, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020. Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione	Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite: - dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; - dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione segue	La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; - delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE	Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>. Decorrenza L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFA allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
	Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24	DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024. Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate	Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Compensazione dei crediti INPS e INAIL L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024. In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale	Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL. Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: - dai datori di lavoro non agricoli: - a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; - dalla data di notifica delle note di rettifica passive; - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

Argomento	Descrizione
Pignoramento presso terzi - Efficientamento	Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. L'Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
Aliquota IVA per i pellet	Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per: - il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; - le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); - i pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano	Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.

Argomento	Descrizione
Legge Sabatini - Rifinanziamento	In relazione alla c.d. "nuova Sabatini", di cui all'art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
Proroga per l'accesso al Fondo di garanzia prima casa	Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all'art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l'agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: - giovani coppie; - nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; - conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; - giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
 10078 Venaria Reale (TO)
 P.I. 08631140012
 C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
 Mail info@studio-passalacqua.it
 Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose	Per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono: • tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a); • quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b); • cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c). Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all'80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia: • l'80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a); • l'85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b); • il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c).
Bonus asili nido	Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016. Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'importo del <i>bonus</i> in esame per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio"). L'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall'art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall'art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall'anno 2020 lo ha elevato a un massimo di: • 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; • 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il <i>bonus</i> resta fisso a 1.500 euro). La norma in esame aumenta a 2.100 euro l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dall'1.1.2024: • in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro; • in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l'importo del <i>bonus</i> per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l'importo resta fermo a 1.500 euro l'anno.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore	L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al: • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tredicesima Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli	Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%. Lavoratrici con tre o più figli Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Lavoratrici con due figli In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà	È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficino della misura del reddito di libertà. Ambito applicativo e finalità L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: • vittime di violenza; • disoccupate; • beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023). La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza. Rapporti incentivati e durata

STUDIO COMMERCIALISTA
PASSALACQUA DOTT.SSA SERAFINA

Piazza Michelangelo, 3
10078 Venaria Reale (TO)
P.I. 08631140012
C.F. PSSSFN69C65C344R

Tel. 011/4594555 – 011/4240824
Mail info@studio-passalacqua.it
Sito web www.studio-passalacqua.it



Argomento	Descrizione
	L'incentivo spetta per: • le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione); • le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione); • le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).
Congedo parentale	Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari: • all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese; • al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

3 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità in vigore dal 2024.

Argomento	Descrizione		
Tasso legale di interesse al 2,5% per il 2024	A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,5%. La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.		
Rimodulazione delle aliquote IRPEF	Il Dlgs n 216/2023 apporta delle modifiche all’art. 11, co. 1, del Tuir. In particolare per il solo periodo d’imposta 2024 il Dlgs n 216/2023 prevede il passaggio da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile, con aliquote al 23%-35%-43%:		
	SCAGLIONE di REDDITO	ALIQUOTA 2023	ALIQUOTA 2024
	Fino a 15.000 euro	23%	23%
	Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	
	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	35%
	Oltre 50.000	43%	43%

Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti